

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIO SERIO

Seduta del 29/11/2019

FATTO

La ricorrente, con il cointestatario del conto di cui si sta per dire, proposto infruttuoso reclamo, espone di aver stipulato nell'ottobre 2009 con l'intermediario un mutuo ipotecario per l'acquisto della casa di abitazione di 109.000 euro, una delle cui clausole prevedeva l'indicizzazione dell'importo erogato, da restituire in franchi svizzeri e racchiudeva insufficienti informazioni circa il modo di concreta applicazione della clausola stessa. In sede di calcolo dell'importo dovuto al momento dell'estinzione anticipata del rapporto apprendeva che lo stesso, pari a 85.598 euro, avrebbe subito una rivalutazione nella misura di 28.144 euro. Chiede, pertanto, che venga dichiarata la nullità della clausola in questione e di quelle strumentalmente connesse per difetto degli adempimenti normativamente imposti, con restituzione delle somme indebitamente percepite dall'intermediario, pari a 29.889,03 euro, oltre interessi legali e spese difensive.

L'intermediario eccepisce in memoria, al fine dimostrativo della legittimità del proprio operato, sia la chiarezza del metodo di computo delle somme da restituire sia la vantaggiosità di esso per la parte mutuataria.



DIRITTO

Va premesso che l'oggetto della presente controversia consiste nell'accertamento della conformità a diritto del meccanismo che presiede al conteggio estintivo nei termini discendenti dalla clausola di rivalutazione del capitale.

La questione è stata ripetutamente ed uniformemente risolta da questo Arbitro, sia con ripetute pronunce negli anni 2014 e 2015 del Collegio di coordinamento sia da questo Collegio territoriale con decisione 12908 dell'11 giugno 2018, nel senso della nullità di siffatta clausola, ritenuta, anche alla tregua della giurisprudenza comunitaria, abusiva in quanto non prevedeva l'adozione del legittimo criterio diretto a calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata quale differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite, al netto della duplice conversione postulata dalla clausola nulla.

Non essendovi motivo alcuno per discostarsi da questo incontrastato orientamento il ricorso va accolto con dichiarazione della nullità della clausola di indicizzazione nei termini prima rappresentati ed oggetto di controversia e dell'obbligo dell'intermediario di ricalcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata quale differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite, e di retrocedere le somme pagate in eccedenza.

Le spese difensive, non documentate, non possono essere rfuse.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio accerta l'abusività della clausola di indicizzazione al franco svizzero e per l'effetto dichiara l'intermediario tenuto a ricalcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI